

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**367 / 2025 del 21/10/2025**

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E AGENZIA REGIONALE DI EMERGENZA URGENZA (AREU), IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 29 SETTEMBRE 2017, N. 5 PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA FORMAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI SOCCORSO SULLE PISTE DA SCI E DELLE ATTIVITÀ DI COMUNE INTERESSE CONNESSE ALLA GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE PER IL QUINQUENNIO 2025-2030

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E AGENZIA REGIONALE DI EMERGENZA URGENZA (AREU), IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 29 SETTEMBRE 2017, N. 5 PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA FORMAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI SOCCORSO SULLE PISTE DA SCI E DELLE ATTIVITÀ DI COMUNE INTERESSE CONNESSE ALLA GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE PER IL QUINQUENNIO 2025-2030

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

PREMESSO, ulteriormente, che AREU, per le funzioni di cui al comma 1, art. 16 L.R. 33/2009:

- svolge un supporto tecnico-specialistico nei confronti della Giunta regionale, per il tramite dell'assessorato al Welfare;
- dirige l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera in collaborazione con gli altri enti del sistema sociosanitario, come definito nei rapporti convenzionali, esercitando una funzione di indirizzo e monitoraggio in coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale;
- promuove il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- gestisce il convenzionamento per l'attività di soccorso sanitario extra ospedaliero di base con le organizzazioni di volontariato nel rispetto della specifica normativa di riferimento;

RICHIAMATO il R.R. 29.09.2017 n. 5, di attuazione della L.R. 01.10.2014 n. 26 che, a seguito dell'approvazione della L.R. 06.12.2022, n. 26, è stato adeguato alle disposizioni del d. lgs. n. 40/2021 e della stessa L.R. n. 26/2022, prevedendo, ai commi 2 e 3 dell'art. 1, disposizioni per la fase di prima applicazione del regolamento regionale, relativamente all'Elenco degli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci;

PRESO ATTO che tale regolamento prevede, in particolare, che:

- le qualifiche di addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci si conseguono a

seguito della frequenza di appositi corsi di formazione teorico-pratici e del superamento dei relativi esami finali e si distinguono in "Addetto al primo soccorso sulle piste da sci di livello base" e in "Addetto al primo soccorso sulle piste da sci di livello avanzato" (comma 1, art. 34);

- i corsi di formazione sono erogati, in base ad apposita convenzione, da AREU o da un Centro di Formazione Riconosciuto e Accreditato (CeFRA) dalla stessa Agenzia per la specifica formazione e si distinguono nelle seguenti tre tipologie (comma 2, art 34):
 - a) corso di formazione per "Addetto al primo soccorso sulle piste da sci di livello base", rivolto a persone non ancora formate alle procedure di primo soccorso;
 - b) corso di formazione per "Addetto al primo soccorso sulle piste da sci di livello base" riservato a coloro che hanno già acquisito la Certificazione come "Addetto al Soccorso Sanitario Extra-ospedaliero" (S.S.E.);
 - c) corso di formazione per "Addetto al soccorso sulle piste da sci di livello avanzato", riservato al personale sanitario;
- AREU, a seguito del superamento dell'esame finale, provvede ad iscrivere il soggetto abilitato nell'Elenco regionale degli addetti al servizio di soccorso sulle piste (di seguito "Elenco regionale") istituito presso la competente struttura regionale (comma 9, art. 34);
- gli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci sono tenuti a frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento della durata minima di quattro ore, erogato da AREU o da un Centro di Formazione riconosciuto e accreditato dalla stessa Agenzia per la specifica formazione, pena la cancellazione dall'elenco stesso (comma 10 art. 34);
- AREU definisce le modalità di svolgimento dei corsi di formazione a), b) e c), d'intesa con la struttura regionale competente e provvede al riconoscimento dei titoli conseguiti in altre Regioni o province autonome, o in altri Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia o in Paesi non appartenenti all'Unione europea (comma 12, art. 34);
- AREU deve indicare con apposito provvedimento la dotazione minima di ciascuna squadra di addetti al soccorso su pista da sci (comma 4 art. 34 bis);
- entro il 30 novembre di ogni anno il gestore provvede ad aggiornare i dati relativi all'organizzazione del servizio di soccorso attraverso l'Osservatorio regionale degli Sport di Montagna (di seguito "OSM"), rendendo disponibili ad AREU i dati aggiornati (comma 10, art. 34 bis);
- le Comunità Montane territorialmente competenti, previa informativa all'AREU, possono, limitatamente alle piste da fondo e alle stazioni sciistiche con un solo impianto di risalita, consentire, in considerazione delle caratteristiche delle piste da sci, del numero di utenti o di altre circostanze locali, differenziazioni e graduazioni nel rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, dandone comunicazione alla

struttura regionale competente (comma 11, art. 34 bis);

RICHIAMATE le note prot. AREU n. 19120/2025, n. 27417/2025, n. 28731/2025, e n. 30513/2025 con cui è stata predisposta e condivisa con la Direzione Generale Sport di Regione Lombardia, apposita convenzione, in attuazione a quanto stabilito dal regolamento regionale, per provvedere di comune accordo all'attuazione di tutte le attività relative alla formazione ed aggiornamento dei soccorritori, ed in generale di tutte le attività di comune interesse legate all'organizzazione del servizio di soccorso sulle piste da sci ed alla gestione delle aree sciabili attrezzate;

DATO ATTO che la convenzione decorre a partire dalla data di sottoscrizione, sino al 31.12.2030;

CONSIDERATO che gli oneri finanziari derivanti della convenzione (ivi compresi quelli derivanti dall'attività prestata da AREU in favore di Regione Lombardia e a supporto delle Comunità Montane) sono garantiti, nel caso di erogazione dei corsi da parte dell'Agenzia o dei CEFRA, dall'introito delle quote di iscrizione ai corsi di formazione ed aggiornamento corrisposte direttamente da ciascun iscritto, sulla base delle quote di iscrizione approvate da Regione Lombardia, fatto salvo eventuali contributi che la Giunta regionale potrà concedere per il sostegno al raggiungimento e mantenimento degli elevati standard formativi previsti per la formazione e l'aggiornamento professionale dei soccorritori su pista, anche al fine della valorizzazione dei territori montani e dei professionisti che ivi esercitano, nell'ottica dell'evento Olimpico Milano Cortina 2026;

TENUTO CONTO della nota prot. AREU n. 31005 del 16.10.2025 con cui AREU ha trasmesso alla Direzione Generale Sport di Regione Lombardia la convenzione debitamente sottoscritta per quanto di competenza;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di prendere atto della sottoscrizione dello Schema di Convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra AREU e Regione Lombardia, per lo svolgimento delle attività relative alla formazione e all'aggiornamento degli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci e delle attività di comune interesse connesse alla gestione delle aree sciabili attrezzate per il quinquennio 2025-2030, in attuazione del R.R. n. 5/2017;
2. di dare atto che la convenzione decorre a partire dalla data di sottoscrizione, sino al 31.12.2030;
3. di prendere atto che gli oneri finanziari derivanti della convenzione (ivi compresi quelli derivanti dall'attività prestata da AREU in favore di Regione Lombardia e a supporto delle Comunità Montane) sono garantiti, nel caso di erogazione dei corsi

da parte dell'Agenzia o dei CEFRA, dall'introito delle quote di iscrizione ai corsi di formazione ed aggiornamento corrisposte direttamente da ciascun iscritto, sulla base delle quote di iscrizione approvate da Regione Lombardia, fatto salvo eventuali contributi che la Giunta regionale potrà concedere per il sostegno al raggiungimento e mantenimento degli elevati standard formativi previsti per la formazione e l'aggiornamento professionale dei soccorritori su pista, anche al fine della valorizzazione dei territori montani e dei professionisti che ivi esercitano, nell'ottica dell'evento Olimpico Milano Cortina 2026. I menzionati oneri saranno contabilizzati al conto n. 30203410 "FORMAZIONE ESTERNALIZZATA DA TERZI";

4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E AGENZIA REGIONALE DI EMERGENZA URGENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA FORMAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI SOCCORSO SULLE PISTE DA SCI E DELLE ATTIVITÀ DI COMUNE INTERESSE CONNESSE ALLA GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE.

TRA

REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata dal dr. Augusto Conti, nella sua qualità di Direttore della Funzione specialistica "Sport e Giovani", Direzione Centrale Programmazione e Relazioni Esterne - Direzione Generale Presidenza;

E

AGENZIA REGIONALE DI EMERGENZA URGENZA, in seguito denominata AREU, con Sede legale in Milano, Viale Monza 223, codice fiscale e partita IVA n. 11513540960, rappresentata dal dr. Massimo Lombardo, nella sua qualità di Direttore Generale pro tempore;

PREMESSO CHE

- con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 e successive modifiche sono state approvate, in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, le misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali ed è stato disposto, all'art. 40 (Adeguamento alle disposizioni della legge), l'adeguamento delle normative regionali alle disposizioni del decreto legislativo ed a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve;
- il d. lgs. n. 40/2021 identifica il personale operante nell'area sciabile attrezzata e le relative funzioni, nonché individua i seguenti obblighi in capo ai Gestori (art. 14):
 - assicurare il primo soccorso degli infortunati lungo le piste e il loro trasporto in luoghi accessibili ai fini della loro assistenza presso i più vicini centri sanitari o di pronto soccorso;
 - fornire annualmente all'ente regionale competente in materia, l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle rispettive piste da sci indicando, ove possibile, la dinamica degli incidenti stessi;
 - munirsi di defibrillatori semiautomatici da collocarsi in luoghi idonei e, in ogni caso nei siti presidiati dagli operatori di soccorso, garantendo condizioni di facile accesso e utilizzabilità da parte degli operatori di soccorso e del personale specializzato per il relativo funzionamento;
 - essere collegati con le Centrali del numero unico di emergenza 112 oppure con altre strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite un centralino e, in alternativa, un numero interno riservato al soccorso piste che dovrà essere attivato immediatamente nella fase di allarme al fine di prestare soccorso agli infortunati;
 - individuare aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati e stipulare apposite convenzioni per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis,

della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico);

- il d. lgs. n. 40/2021, prevede altresì, allo stesso articolo, comma 1, che i dati raccolti dalle regioni sugli infortuni verificatisi sulle piste da sci siano trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali;
- Regione Lombardia ha provveduto ad adeguare la normativa regionale alle disposizioni del d. lgs. n. 40/2021 con la l.r. 6 dicembre 2022, n. 26 *“Modifiche ai Capi III e IV della l.r. n. 26/2014 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) – Adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)”*;
- la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 *“Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”*, prevede all'art. 13 (Aree sciabili attrezzate):
 - al comma 7, tra gli accertamenti in capo alla comunità montana finalizzati all'apertura al pubblico di una pista da sci, l'istituzione di un adeguato servizio piste, l'istituzione di un adeguato servizio di primo soccorso, l'avvenuta nomina di un direttore della pista, la presenza di defibrillatori semiautomatici in numero adeguato, il collegamento con le sale operative regionali dell'emergenza-urgenza (SOREU) competenti per territorio o con altre strutture equivalenti operanti sul territorio fino all'affidamento degli infortunati agli ordinari servizi di soccorso, l'individuazione delle aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso;
 - al comma 10, che gli addetti al servizio di soccorso, coordinati dal direttore della pista, prestino i primi soccorsi e trasportino gli infortunati fino ad affidarli agli ordinari servizi di soccorso;
 - al comma 13, lettera g), che la Giunta regionale definisca con regolamento i requisiti, nonché le modalità di individuazione e formazione degli addetti al servizio di soccorso e le modalità di organizzazione dello stesso servizio;
- la stessa legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26, all'art. 15, comma 6, stabilisce la competenza delle comunità montane, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29 del D. Lgs. 40/2021 (*“La Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al Capo III - NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI del D. Lgs. n. 40/2021 e di cui alla relativa normativa regionale e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti”*), per la vigilanza, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse alle violazioni della disciplina delle aree sciabili attrezzate;
- la legge regionale 6 dicembre 2024, n. 20, all'art. 16 (Modifica all'articolo 15 della l.r. 26/2014) prevede che nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla disciplina delle aree sciabili attrezzate, per quanto attiene all'organizzazione del servizio di

soccorso, le Comunità Montane si avvalgono dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 *"Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"*, prevede all'art. 16, comma 1, l'istituzione dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica stabilendone i compiti e le attività, tra cui la programmazione e il controllo del Servizio NUE 112 ed, in particolare, il coordinamento intraregionale e interregionale, l'indirizzo, la gestione, lo svolgimento, il monitoraggio della rete dell'emergenza-urgenza extra ospedaliera e del Servizio NUE 112, il coordinamento delle centrali operative integrate per la continuità assistenziale;
- AREU opera, inoltre, in raccordo con il sistema di protezione civile per far fronte alle grandi emergenze, promuove attività scientifiche e di ricerca in collaborazione con altre strutture sanitarie ed esercita ulteriori funzioni assegnate dalla Giunta regionale;
- la DGR n. IX/4717 del 23 gennaio 2013 ha approvato le Linee Guida Regionali sull'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e sull'attivazione dei progetti di defibrillazione semi-automatica sul territorio lombardo;
- la DGR n. X/5165 del 16 maggio 2016 ha approvato le Linee di indirizzo in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero, nonché i relativi requisiti tecnico organizzativi e i percorsi formativi previsti sia per gli operatori laici, sia per tutto il personale che opera nel sistema sanitario di emergenza extraospedaliera, compresi i Soccorritori delle Associazioni/Enti convenzionati con AREU;
- il regolamento regionale 29 settembre 2017 n. 5, di attuazione della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26, a seguito dell'approvazione della l.r. 6 dicembre 2022, n. 26, è stato adeguato alle disposizioni del d. lgs. n. 40/2021 e della stessa l.r. n. 26/2022 con il Regolamento regionale 4 novembre 2024, n. 5 *"Modifiche ai Capi I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII del regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 ("Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni inerenti alla montagna")) e norma di prima applicazione"* prevedendo, ai commi 2 e 3 dell'art. 1, disposizioni per la fase di prima applicazione del regolamento regionale, relativamente all'Elenco degli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci;
- il regolamento regionale 29 settembre 2017 n. 5, in particolare, agli articoli 34 (Requisiti, modalità di individuazione e formazione degli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci) e 34 bis (Modalità di organizzazione del servizio di soccorso sulle piste), stabilisce:
 - ❖ Per gli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci (art. 34):
 - al comma 1, che le qualifiche di addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci si conseguono a seguito della frequenza di appositi corsi di formazione teorico-pratici e del superamento dei relativi esami finali e si distinguono in "Addetto al primo soccorso sulle piste da sci di livello base" e in "Addetto al primo soccorso sulle piste da sci di livello avanzato";
 - al comma 2, che i corsi di formazione sono erogati, in base ad apposita convenzione, da AREU o da un Centro di Formazione Riconosciuto e

Accreditato (CeFRA) dalla stessa Agenzia per la specifica formazione e si distinguono nelle seguenti tre tipologie:

- a) corso di formazione per "Addetto al primo soccorso sulle piste da sci di livello base", rivolto a persone non ancora formate alle procedure di primo soccorso;
- b) corso di formazione per "Addetto al primo soccorso sulle piste da sci di livello base" riservato a coloro che hanno già acquisito la Certificazione come "Addetto al Soccorso Sanitario Extra-ospedaliero" (S.S.E.);
- c) corso di formazione per "Addetto al soccorso sulle piste da sci di livello avanzato", riservato al personale sanitario;
- ai commi 3, 4, 5, 6, 7 ed 8, la durata minima delle tre tipologie di corsi di formazione, gli insegnamenti previsti, i requisiti necessari per l'accesso ai corsi di formazione e gli obblighi di frequenza del corso per essere ammessi all'esame finale;
- al comma 7, che ai corsi di formazione possono iscriversi coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 34, comma 6, del r.r. n. 5/2017, che comprendono anche il possesso di adeguate capacità sciistiche;
- al comma 9, che AREU, a seguito del superamento dell'esame finale, provvede ad iscrivere il soggetto abilitato nell'Elenco regionale degli addetti al servizio di soccorso sulle piste (di seguito "Elenco regionale") istituito presso la competente struttura regionale; l'iscrizione nell'Elenco ha validità per tre anni ed è rinnovabile a seguito di frequenza di corsi di aggiornamento erogati in base ad apposita convenzione dalla stessa Agenzia;
- al comma 10, che gli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci sono tenuti a frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento della durata minima di quattro ore, erogato da AREU o da un Centro di Formazione riconosciuto e accreditato dalla stessa Agenzia per la specifica formazione, pena la cancellazione dall'elenco stesso;
- al comma 12, che AREU definisce le modalità di svolgimento dei corsi di formazione a), b) e c), d'intesa con la struttura regionale competente e provvede al riconoscimento dei titoli conseguiti in altre Regioni o province autonome, o in altri Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia o in Paesi non appartenenti all'Unione europea;
- ❖ Per le modalità di organizzazione del servizio di soccorso sulle piste (art. 34 bis):
 - al comma 1, che i Gestori devono garantire un'adeguata organizzazione del servizio di primo soccorso che tenga conto della specifica realtà territoriale e della necessità di assicurare un tempestivo intervento agli infortunati sulle piste e il loro trasporto in luoghi accessibili agli ordinari mezzi di soccorso su gomma o atterrabili dagli elicotteri della flotta regionale di elisoccorso, ai fini della loro assistenza ed eventuale presa in carico da parte del Servizio sanitario di emergenza-urgenza regionale;
 - nei successivi commi, dal 2 al 9, le modalità di svolgimento ed i requisiti minimi per lo svolgimento del servizio di soccorso sulle piste (soccorritori, DAE, presidi sanitari, strumenti di comunicazione, elisoccorso, locale di ricovero temporaneo per gli infortunati), ed in particolare, al comma 4, che AREU debba indicare con apposito provvedimento la dotazione minima di ciascuna squadra di addetti al soccorso su pista da sci;

- al comma 10, che entro il 30 novembre di ogni anno il gestore provvede ad aggiornare i dati relativi all'organizzazione del servizio di soccorso attraverso l'Osservatorio regionale degli Sport di Montagna (di seguito "OSM"), rendendo disponibili ad AREU i dati aggiornati;
 - al comma 11, che le Comunità Montane territorialmente competenti, previa informativa all'AREU, possono, limitatamente alle piste da fondo e alle stazioni sciistiche con un solo impianto di risalita, consentire, in considerazione delle caratteristiche delle piste da sci, del numero di utenti o di altre circostanze locali, differenziazioni e graduazioni nel rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, dandone comunicazione alla struttura regionale competente.
- il regolamento regionale 4 novembre 2024, n. 5, ed in particolare l'art. 1, comma 3, stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34 (addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci) del r.r. n. 5/2017 in fase di prima applicazione del regolamento e dispone che, per quanto riguarda gli addetti al servizio di soccorso, in tale fase:
- sono iscritti di diritto nell'Elenco regionale tutti i soggetti che abbiano svolto per almeno una stagione sciistica nell'ultimo quinquennio l'attività di Addetto al soccorso sulle piste da sci lombarde, sulla base di attestazione rilasciata dai Gestori;
 - sussiste l'obbligo per tali soggetti di frequentare con esito positivo un corso di formazione entro 2 (due) anni dalla data di iscrizione nell'elenco, pena la cancellazione dall'elenco stesso, facendo salva la possibilità di riconoscere il percorso formativo compiuto negli ultimi 5 (cinque) anni.
- Regione Lombardia, in fase di prima applicazione del r.r. n. 5/2107, al fine dell'iscrizione di diritto nell'Elenco regionale, ha raccolto, sulla base di attestazione rilasciata dai Gestori, i nominativi degli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci lombarde e la tipologia di formazione ricevuta; gli esiti della ricognizione saranno valutati da AREU ai fini del riconoscimento del percorso formativo e dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza del corso di formazione previsto dall'art. 1, comma 3, del r.r. n. 5/2024. Dalla ricognizione effettuata risultano circa n. 350 addetti incaricati direttamente dai Gestori per lo svolgimento del servizio di soccorso sulle piste da sci lombarde, ai quali devono essere aggiunti gli operatori che svolgono il servizio alle dipendenze di enti convenzionati con i Gestori.

CONSIDERATO, inoltre, che

- l'attività di soccorso sanitario extraospedaliero resa per conto del Servizio Sanitario Regionale è subordinata a specifica convenzione sottoscritta con AREU, nel rispetto dello schema tipo approvato dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. VIII/8771/2008 e n. IX/3591/2012;
- ai sensi della DGR n. X/5165 del 16 maggio 2016 "Aggiornamento della disciplina dei servizi in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero", AREU con proprio Regolamento (n. 34 del 13/03/2017 "Disciplina in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero") ha definito i percorsi formativi, nonché le modalità di organizzazione, realizzazione e validazione degli stessi;

- AREU considera la formazione e l'aggiornamento scientifico leve strategiche fondamentali per lo sviluppo professionale degli operatori del sistema emergenza urgenza e garanzia di qualità delle prestazioni rese ai cittadini;
- è da intendersi come "fase di prima applicazione" del r.r. n. 5/2017, così come modificato dal r.r. 4 novembre 2024, n. 5, al fine di consentire in maniera graduale la messa a regime della nuova organizzazione del servizio di soccorso sulle piste da sci, anche attraverso la verifica degli standard formativi e l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli operatori addetti al servizio di soccorso, il periodo riferito alle stagioni sciistiche 2024/2025 e 2025/2026 (periodo compreso tra il 1 novembre ed il 30 aprile);
- è da intendersi "data di iscrizione dell'Elenco" la data del decreto di approvazione dell'Elenco regionale e che, ai fini degli obblighi di aggiornamento stabiliti dal Regolamento regionale, verrà considerato unicamente l'anno di riferimento (Rif. comunicazione trasmessa alle Comunità Montane lombarde Protocollo A1.2025.0510132 del 14/05/2025).

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Regione Lombardia ed AREU individuano con la presente Convenzione le modalità per provvedere di comune accordo all'attuazione di tutte le attività relative alla formazione ed aggiornamento degli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci (di seguito "soccorritori"), comprensivo altresì dell'organizzazione delle prove attitudinali e degli esami finali, ed in generale di tutte le attività di comune interesse legate all'organizzazione del servizio di soccorso sulle piste da sci ed alla gestione delle aree sciabili attrezzate, anche ai fini della integrazione e della valorizzazione delle rispettive attività nello specifico settore, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, ed in particolare:

- ❖ Formazione ed aggiornamento degli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci
 - a) la definizione delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratici per i soccorritori di livello base e avanzato, di cui all'art. 34, comma 2, del r.r. 5/2017;
 - b) l'erogazione da parte dall'Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza (AREU) o dai Centri di Formazione Riconosciuti ed Accreditati (CeFRA) dalla stessa Agenzia degli specifici corsi di formazione e di aggiornamento, e lo svolgimento degli esami finali, ai sensi dell'art. 34, comma 2 e comma 10, del r.r. 5/2017;
 - c) il riconoscimento dei titoli conseguiti, anche in altre Regioni o province autonome, o in altri Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, o in Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai sensi dell'art. 34, comma 12, del r.r. 5/2017, nonché il riconoscimento del percorso formativo compiuto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del r.r. 5/2024;

- ❖ Elenco regionale degli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci
 - d) la gestione dell'Elenco regionale, istituito presso la competente struttura regionale, l'iscrizione e l'aggiornamento dei soccorritori, ai sensi dell'art. 34, comma 9, del r.r. 5/2017;
 - e) la conferma dell'iscrizione all'Elenco regionale di tutti i soccorritori iscritti di diritto all'Elenco regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del r.r. 5/2024, a seguito della frequenza del corso di formazione o del riconoscimento del percorso formativo compiuto negli ultimi cinque anni;
- ❖ Organizzazione e vigilanza servizio di soccorso
 - f) la definizione della dotazione minima di ciascuna squadra di addetti al soccorso su pista da sci, ai sensi dell'art. 34 bis, comma 4, del r.r. 5/2017;
 - g) il supporto alle Comunità Montane per l'applicazione delle differenziazioni e graduazioni nel rispetto degli obblighi dei requisiti minimi del servizio di soccorso sulle piste, di cui all'art. 34 bis, comma 11, del r.r. 5/2017;
 - h) la definizione delle modalità per l'avvalimento da parte delle Comunità Montane di AREU per la vigilanza e l'accertamento per quanto attiene all'organizzazione del servizio di soccorso, di cui all'art. 15, comma 6 bis della l.r. 26/2014;
- ❖ Relazione annuale degli infortuni
 - i) la collaborazione alla redazione della Relazione annuale degli infortuni verificatisi sulle piste da sci, di cui all'art. 14, comma 1, del d. Lgs. n. 40/2021.

Regione Lombardia e AREU si impegnano inoltre a confrontarsi e collaborare sulle tematiche di rilievo, anche se non formalmente esplicitate nella presente convenzione, in tema di gestione, soccorso e sicurezza delle aree sciabili attrezzate.

ARTICOLO 2 – ATTIVITA' DELLA REGIONE

Nel rispetto delle disposizioni citate in premessa, di cui alla legge regionale n. 26/2014 ed al suo regolamento di attuazione n. 5/2017, alla Regione compete lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) approvazione, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di AREU, delle Linee Guida per lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento teorico-pratici, comprese le prove attitudinali e gli esami finali, per gli addetti al primo soccorso sulle piste da sci, di livello base e avanzato, ai sensi dell'art. 34, comma 12, del r.r. 5/2017;
- b) approvazione, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di AREU, della programmazione annuale delle iniziative di formazione e di aggiornamento da loro resa, tramite raccolta e analisi del fabbisogno formativo rilevato;
- c) predisposizione delle indicazioni operative e modalità per lo svolgimento delle prove attitudinali finalizzate alla verifica del possesso delle adeguate competenze sciistiche richieste per poter accedere ai corsi di formazione;
- d) approvazione, su proposta di AREU, delle quote massime di iscrizione per ciascun corso a carico degli allievi;
- e) istituzione e cura dell'Elenco regionale degli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci sulla piattaforma regionale OSM;

- f) monitoraggio dell'aggiornamento dell'Elenco regionale degli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci, reso da AREU attraverso la trasmissione di dati relativi e/o l'inserimento all'interno di OSM;
- g) organizzazione e partecipazione agli incontri di supporto alle Comunità Montane per l'applicazione delle differenziazioni e graduazioni nel rispetto degli obblighi dei requisiti minimi del servizio di soccorso sulle piste (art. 34 bis, comma 11, del r.r. 5/2017);
- h) vigilanza e monitoraggio sull'attuazione delle attività e verifica dell'efficacia ed efficienza delle azioni svolte;
- i) predisposizione ed invio al Ministero della Relazione annuale degli infortuni verificatisi sulle piste da sci.

ARTICOLO 3 – ATTIVITA' DI AREU

Ad AREU, anche tramite i CeFRA specificamente individuati per la formazione in oggetto, compete lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) trasmissione alla struttura regionale competente, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, della proposta di Linee Guida per lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento teorico-pratici, comprese le prove attitudinali e gli esami finali, per gli addetti al primo soccorso sulle piste da sci, di livello base e avanzato, ai sensi dell'art. 34, comma 12, del r.r. 5/2017, al fine di dettagliare:
 - o la struttura, gli obiettivi ed i programmi dei percorsi di formazione e di aggiornamento dei soccorritori, finalizzati anche per il riconoscimento del percorso formativo già conseguito dagli interessati, di cui ai commi 3,4, 5, 10 e 12 dell'art. 34 del r.r. 5/2017;
 - o le modalità di richiesta di validazione dei percorsi formativi realizzati da parte dei CeFRA;
 - o le modalità di riconoscimento dei titoli formativi già conseguiti dagli interessati;
 - o le modalità di organizzazione ed i requisiti tecnico – organizzativi per lo svolgimento delle prove attitudinali e dei corsi di formazione (modalità di iscrizione, numero minimo di partecipanti, periodicità, rapporto docente/discenti, i compensi per i docenti, i criteri per la definizione delle quote di iscrizione per ciascun corso a carico degli allievi sulla base di un piano economico specifico);
 - o le modalità di svolgimento delle prove di valutazione;
 - o le modalità di esonero dalle prove attitudinali, dai corsi di formazione, dagli esami finali e dai corsi di aggiornamento;
- b) raccolta ed analisi dei fabbisogni formativi segnalati dai Gestori delle aree sciabili attrezzate, dalle Comunità Montane e dai CeFRA per la predisposizione della proposta dei programmi annuali da presentare a Regione;
- c) presentazione alla Regione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, nonché con cadenza annuale per le successive annualità, della proposta di programma di formazione e di aggiornamento;
- d) apertura, entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, di una manifestazione di interesse per il riconoscimento e l'accreditamento dei Centri

di Formazione per l'erogazione degli specifici corsi formazione per gli addetti al primo soccorso sulle piste da sci, di livello base e avanzato;

- e) indizione e cura dell'organizzazione tecnico-logistica, dell'assistenza e della sicurezza dei corsi di formazione ed aggiornamento, nonché trasmissione a Regione dei corsi attivati e delle risultanze finali;
- f) rilascio degli attestati finali dei corsi di formazione e di aggiornamento, previa condivisione con Regione Lombardia del modello di attestato;
- g) condivisione della struttura informativa dell'Elenco dei soccorritori;
- h) aggiornamento dell'Elenco regionale dei soccorritori, attraverso la trasmissione a Regione dei dati (formazione ed aggiornamento) e/o l'inserimento diretto dei dati all'interno di OSM attraverso il ruolo dedicato;
- i) partecipazione agli incontri, insieme alle articolazioni territoriali di AREU competenti, di supporto alle Comunità Montane e ai gestori per l'applicazione delle differenziazioni e graduazioni nel rispetto degli obblighi dei requisiti minimi del servizio di soccorso sulle piste (art. 34 bis, comma 11, del r.r. 5/2017), che potranno essere richiesti dalle medesime Comunità Montane attraverso l'indirizzo di posta elettronica: aathq@areu.lombardia.it; AREU provvederà a condividere con la Comunità Montana e Regione Lombardia gli esiti dell'incontro ai sensi ed effetti del comma 11 art.34 bis;
- j) avvalimento da parte delle Comunità Montane di AREU per la vigilanza, l'accertamento delle violazioni della disciplina delle aree sciabili attrezzate per quanto attiene all'organizzazione del servizio di soccorso, di cui all'art. 15, comma 6 bis della l.r. n. 26/2014;
- k) collaborazione alla redazione della Relazione annuale degli infortuni verificatisi sulle piste da sci, integrando l'analisi regionale effettuata sulla base dei dati comunicati dai Gestori, in base all'obbligo stabilito dall'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 40/2021, con l'analisi dei dati degli infortuni soccorsi dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza - 118 durante la stagione sciistica di riferimento.

In relazione alla **fase di prima applicazione** del regolamento, così come sopra definito, AREU provvederà, a seguito della trasmissione da parte di Regione Lombardia dei dati sui soccorritori trasmessi dai Gestori ed inseriti di diritto nell'Elenco regionale degli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del r.r. 4/2024, a:

- o verificare il percorso formativo effettuato negli ultimi 5 (cinque) anni (calcolati a partire dal 9 novembre 2024) dei soccorritori segnalati dai Gestori a Regione Lombardia e messi a disposizione di AREU, ai fini della predisposizione delle Linee Guida e del riconoscimento dei titoli formativi già conseguiti dagli interessati;
- o individuare il fabbisogno formativo residuo per la programmazione dei corsi di formazione finalizzati al completamento della formazione conseguita e mantenimento dell'iscrizione degli interessati all'Elenco regionale;
- o programmare, anche attraverso i CeFRA, entro 2 (due) anni dalla data di iscrizione nell'Elenco lo svolgimento dei corsi di formazione, per la conferma dell'iscrizione all'Elenco regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del r.r. n. 5/2024.

AREU trasmetterà alla struttura regionale competente una relazione annuale sulle attività svolte.

ARTICOLO 4 – ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione (ivi compresi quelli derivanti dall'attività prestata da AREU in favore di Regione Lombardia e a supporto delle Comunità Montane) sono garantiti, nel caso di erogazione dei corsi da parte di AREU o dei CEFRA, dall'introito delle quote di iscrizione ai corsi di formazione ed aggiornamento corrisposte direttamente da ciascun iscritto, sulla base delle quote di iscrizione approvate da Regione Lombardia, fatto salvo eventuali contributi che la Giunta regionale potrà concedere per il sostegno al raggiungimento e mantenimento degli elevati standard formativi previsti per la formazione e l'aggiornamento professionale dei soccorritori su pista, anche al fine della valorizzazione dei territori montani e dei professionisti che ivi esercitano, nell'ottica dell'evento Olimpico Milano Cortina 2026.

Ferma restando la non prevedibilità ex-ante del numero effettivo degli iscritti per ciascun corso, Regione Lombardia non assume alcun impegno in relazione al numero effettivo di iscrizioni.

ARTICOLO 5 – DURATA

La presente convenzione resta in vigore sino al 31 dicembre 2030.

È fatta salva per la Parti la facoltà di procedere alla risoluzione della stessa in qualsiasi momento con formale preavviso all'altra parte di 30 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.

ARTICOLO 6 - VALIDITÀ ED EFFICACIA

Il presente Accordo è valido ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2030, con esclusione del tacito rinnovo, ma con possibilità per le Parti, qualora, alla scadenza del termine convenuto, ritenessero utile procedere ad una proroga della convenzione, di procedere tramite scambio di idonea corrispondenza.

ARTICOLO 7 - REFERENTI OPERATIVI

Regione Lombardia indicherà un proprio Referente Operativo che riceverà da AREU la documentazione e le comunicazioni di cui alle rispettive attività.

AREU comunicherà a Regione Lombardia, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il nominativo del proprio Referente Operativo individuato per l'attuazione e gestione della Convenzione.

ARTICOLO 8 – RESPONSABILITA'

Ciascuna parte è responsabile per l'assolvimento delle attività di propria competenza.

ARTICOLO 9 – IMPOSTE E ONERI

L'imposta di bollo connessa al presente atto, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A del

D.P.R. n. 642/72, e gli oneri simili per eventuali registrazioni sono posti in eguale misura a carico delle Parti.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

ARTICOLO 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione del presente accordo, la competenza territoriale è del Foro di Milano.

ARTICOLO 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali per quanto di competenza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo ed ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, come modificato dal D.lgs. 101/2018 recante: *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)."*

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia n. 1 - 20124, Milano.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, pertanto, Regione nomina AREU responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 Regolamento UE 2016/679, mediante specifico atto di nomina.

Milano, li

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi di legge

Per Regione Lombardia

Per AREU

Augusto Conti

Massimo Lombardo